

Camera dei Deputati

IX Commissione Trasporti

Audizione

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

Roma, 25 febbraio 2020

**Osservazioni sullo schema di D.Lgs.
recante recepimento della direttiva U E 2018/645**

Considerazioni generali

Confartigianato Trasporti valuta positivamente l'impianto del provvedimento in esame che interviene, tuttavia, in prossimità della scadenza del recepimento, prevista per il 23 maggio 2020.

Il provvedimento appare infatti quanto mai opportuno in ragione dell'esigenza di riallineamento comunitario di tutte le disposizioni già emanate nei singoli Stati membri a regolazione di specifici ambiti che è opportuno ora armonizzare, anche attraverso piattaforme di interscambio dei dati e delle informazioni, quali ad esempio la Rete informatica europea di interoperabilità tra Stati membri per lo scambio di informazioni sulla qualificazione dei conducenti, come già avviene per le patenti di guida.

Rispetto ai contenuti della direttiva 2018/645 rileviamo alcune evidenze come di seguito dettagliato.

Rispetto alla citata rete di interscambio evidenziamo un potenziale elemento di criticità nel far riferimento, in modo eccessivamente generico, alle modalità di effettiva implementazione della suddetta rete "presso la Commissione".

Tale punto meriterebbe, a nostro avviso, un maggiore livello di dettaglio, soprattutto in relazione agli oneri che potranno essere caricati sulle imprese per l'alimentazione del sistema.

In termini generali, inoltre, rileviamo la mancanza di riferimenti ai provvedimenti, nello specifico l'emanazione di una decisione della Commissione, per l'estensione operativa della direttiva presso gli stati del SEE (Spazio Economico Europeo), con la conseguenza che i paesi che attualmente aderiscono al SEE e che sono fuori dall'UE, potranno continuare ad operare sulla base delle proprie regole nazionali ed al di fuori del quadro armonizzato comunitario, con ripercussioni possibili sul piano della equa competizione tra vettori nello spazio europeo.

Da ultimo, rileviamo che l'Articolo 3 dello schema di decreto legislativo di recepimento, mantiene inalterate le deroghe in materia di obbligo di conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per i conducenti operanti trasporto occasionale.

Valutazione di merito

Fatte, sopra, le considerazioni di carattere generale, rimandiamo di seguito ad alcune osservazioni critiche nel merito dell'articolato, che, auspichiamo, possano essere prese in considerazione nel corso dell'esame parlamentare del presente provvedimento.

1) Articolo 8

La prima osservazione attiene all'art. 8 (Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286) al punto c.2) disposizioni normative ed

amministrative sul trasporto di cose; documentazione per il trasporto di persone laddove è previsto da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti il riconoscimento come parte della qualificazione iniziale (ma ciò è previsto anche nella procedura per il rinnovo quinquennale) di quelle attività di formazione specifiche, previste da normative dell'Unione Europea, "come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti".

In tali attività col nuovo D.Lgs rientrano anche le attività formative previste per il rilascio del patentino relativo al trasporto di merci pericolose (ADR) di cui alla Direttiva 2008/68/CE, del patentino per il trasporto animali di cui al Reg. CE 1/2005 e, relativamente al trasporto persone, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al Reg. UE 181/2011.

In tali fattispecie non sono inserite le attività di formazione sulla "corretta gestione del cronotachigrafo e dei tempi di guida e di riposo" di cui al Reg. Ue 165/2014 e quelle sulla "sicurezza ed ancoraggio del carico" di cui alla Direttiva 2014/47/UE, nonostante tali tipologie formative siano oggetto specifico del programma formativo sia del corso per il rilascio della carta di qualificazione che del corso per il rinnovo quinquennale della stessa.

Pertanto si propone di consentire a coloro che nei due anni precedenti la frequenza del corso per il primo rilascio o il rinnovo, abbiano svolto attività formative, oltre a quelle già previste ai sensi dello schema del D.Lgs., vale a dire (patentino ADR, patentino trasporto animali, corsi di sensibilizzazione verso la disabilità), l'equivalenza anche per le attività formative previste dai corsi sulla "corretta gestione del cronotachigrafo e dei tempi di guida e di riposo" e sulla "sicurezza ancoraggio del carico", così come certificate dall'attestato che ne documenta il

conseguimento. In tale circostanza ai titolari deve essere riconosciuto come equivalente di un altro periodo massimo di sette ore, così come concesso per gli altri corsi equivalenti.

2) Articolo 8, lettera d)

Sempre con riferimento all'articolo 8, lettera d), un'ulteriore osservazione riguarda la Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA, per la quale si esprime apprezzamento sulla previsione che consente lo svolgimento di n. 2 ore che è possibile svolgere in modalità e-learning, ma allo stesso tempo si evidenzia la mancanza di un elemento imprescindibile inerente il riconoscimento automatico di quanto svolto in piattaforma e-learning, che come organizzazione di categoria abbiamo più volte richiesto di prevedere nel nostro ordinamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A tal fine si chiede che nel nuovo D.Lgs. venga prevista la possibilità di attivare la procedura di rinnovo quinquennale della CQC entro i 2 anni prima della scadenza, svolgendo i singoli moduli di 7 sette ore in periodi programmabili dall'utente anche non consecutivi, e prevedendo nella piattaforma utilizzata per la formazione e-learning la certificazione dello svolgimento di ciascun modulo, in modo tale che al completamento dei cinque moduli da sette ore sia possibile effettuare direttamente la stampa del certificato, da esibire all'Ufficio della Motorizzazione competente per ottenere il rilascio del duplicato della patente con la nuova validità quinquennale della scadenza CQC.

3) Articolo 10

L'ultima osservazione riguarda l'art. 10 (Disposizioni transitorie) in cui è previsto il periodo di 12 mesi per l'aggiornamento da parte del MIT delle procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning (massimo 2 ore) per gli attestati di fine corso.

In tale articolo non è previsto uguale periodo transitorio per dare la possibilità a coloro i quali devono ottemperare all'obbligo di conseguimento della CQC, previsto a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs in esame, di adeguarsi alla norma.

A tal proposito sarebbe necessario mantenere la disposizione precedentemente vigente in virtù della quale si concede al titolare l'aggiornamento della patente di guida in possesso inserendo il codice "95", pagando solo i costi previsti per il duplicato della patente e concedere 12 mesi di periodo transitorio per il conseguimento della carta di qualificazione, oppure, in alternativa, concedere la possibilità di svolgere un corso con modalità "semplificate" senza alcun obbligo di conseguimento di esame finale.